

AVV. GIUSEPPE RUTA
AVV. MARGHERITA ZEZZA
AVV. MASSIMO ROMANO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

PER: Media Communication srl (cf. 05745520725) con sede in Monopoli (Ba) alla via L. Ariosto V, strada privata n. 5, in persona del l.r.p.t. Giovanni Tanzariello (cf. TNZGNN56S05F376L), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al presente atto, dagli **avv.ti Giuseppe Ruta** (C.F. RTUGPP65C27B519R), **Margherita Zezza** (C.F. ZZZMGH71B41B519H) e **Massimo Romano** (C.F. RMNMSM81S27A930W), ed elettivamente domiciliata presso i seguenti domicili digitali pec: avv.massimoromano@pec.it; rutaeassociati@pec.it; avvmargheritazezza@pec.it (tel/fax: 0874.1960536);

CONTRO: MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, in persona del Ministro p.t.;

E NEI CONFRONTI DI: RADIO CORTINA S.R.L. in persona del l.r.p.t. (CF. 00273940254; pec: radiocortina@pec.it;

RADIO STUDIO 97 - SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del l.r.p.t. (CF. 02324200795); PEC: radiostudio97@pec.it.

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE

del provvedimento prot. mimit. AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE. U.0066887 del 31.03.2023, avente ad oggetto l'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito all'emittente radiofonica locale Radio Elle nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per le annualità 2021 all'Area B relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la

vendita di spazi pubblicitari e all'Area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017; la rideterminazione dell'importo totale assegnato alla MEDIA COMMUNICATION SRL per l'annualità 2021; il recupero dell'importo asseritamente percepito in eccedenza, pari ad euro 24.023,30, per l'annualità 2021, da trattenersi sul contributo relativo all'annualità 2022 (doc.2).

Di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi ivi inclusa la Determinazione n. 0070329 del 22.05.2023 (doc. 3) con la quale è stato disposto che l'importo percepito da MEDIA COMMUNICATION S.R.L. in asserita eccedenza per l'annualità 2021, di € 24.023,30, è trattenuto dall'importo spettante alla stessa quale contributo 2022; ed è stato conseguentemente disposto, in favore della ricorrente il pagamento, di un contributo per l'anno 2022 di € 6.067,61.

Nonché, ove necessario,

- dell'art. 6, comma 1, lett. d) ed e) del DPR 146/2017, nella parte in cui, con riferimento alle emittenti radiofoniche, nel prevedere che le dichiarazioni di cui alle citate lettere d) ed e) debbano essere rese *“da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”*, non ha previsto che le predette dichiarazioni possano essere rese anche da professionisti parimenti abilitati a renderle, nello specifico, i consulenti del lavoro.

PREMESSE

L'odierno giudizio ha ad oggetto la decurtazione dei punteggi subita dalla società ricorrente nell'ambito della graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per le annualità 2021, in ragione della ritenuta invalidità delle certificazioni relative alle voci *“ricavi*

pubblicitari” (area B) e *“spese tecnologiche”* (area C) poiché non provenienti da *“professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”* come richiesto dall’art. 6, comma 1, lett. d) ed e) del DPR 146/2017, ma da consulente del lavoro, ovvero da una figura professionale, non prevista dalla citata norma.

Si segnala che per la stessa ragione e con riferimento alla graduatoria dell’annualità 2022, è già pendente innanzi a codesto TAR, il ricorso n. 7556/2023 la cui discussione in camera di consiglio è fissata per il giorno 7.6.2023.

FATTO

1. Con domanda protocollo Mise n. 13698 del 25-02-2021 (**doc.4**), la società odierna ricorrente, titolare dell’emittente radiofonica locale “Radio Elle”, ha concorso – per l’annualità 2021 - all’assegnazione dei contributi di cui al *“Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”* previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito con la L. 26/10/2016, n. 198 e regolamentato con il DPR 23.8.2017, n. 146 recante, appunto, i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo stesso.

2. - con decreto direttoriale del 24 giugno 2022 protocollo interno Mise n. 77008 (doc. 5), sono stati approvati la graduatoria definitiva e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B del citato decreto (doc. 6 e 7).

3. La MEDIA COMMUNICATION S.R.L. per l’emittente radiofonica locale “Radio Elle”, con identificativo 906390, si è collocata in posizione n. 117, con un

punteggio complessivo pari a 181,216 (149,716 punteggio dipendenti comprensivo della maggiorazione del 15%, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 146/2017 + 20,00 punteggio ricavi vendita spazi pubblicitari + 11,500 punteggio spese in tecnologie innovative comprensivo della maggiorazione) e per un contributo pari ad euro 51.579,73 (euro 27.556,43 importo dipendenti + euro 20.896,53 per importo Area B + euro 3.126,77 per importo Area C);

4. il predetto contributo è stato interamente erogato.

5. A seguito dei controlli previsti dal comma 8 dell'articolo 5 del D.P.R. n. 146/2017, l'amministrazione, con nota del 3.3.2023, dopo aver rilevato che:

*“la dichiarazione allegata alla domanda di ammissione ai benefici ex D.P.R. n.146/2017 annualità 2021 – protocollo Mise n. 13698 del 25-02-2021, resa ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera d) dell'articolo 6 del D.P.R. n. 146/2017, attestante il totale e la pertinenza dei ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 4 del D.M. del 20 ottobre 2017, **non [è] conforme alla normativa vigente in materia ovvero perché resa da un consulente del lavoro invece che da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”;***

e dopo aver altresì rilevato che:

“la dichiarazione allegata alla domanda di ammissione ai benefici ex D.P.R. n. 146/2017 annualità 2021 – protocollo Mise n. 13698 del 25-02-2021 e resa da ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera e) dell'articolo 6 del D.P.R. n. 146/2017, attestante il totale e la pertinenza dei costi sostenuti nell'esercizio annuale precedente per spese in tecnologie innovative di cui al

comma 2, lettera f) dell'articolo 4 del D.M. del 20 ottobre 2017, non [è] conforme alla normativa vigente in materia ovvero perché resa da un consulente del lavoro invece che da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili",

ha avviato il procedimento di azzeramento del punteggio e degli importi riferiti all'Area B (criteri ricavi dalla vendita di spazi pubblicitari) e Area C (criteri spese in tecnologie innovative) e contestuale rideterminazione degli importi assegnati alla odierna deducente, da euro 51.579,73 ad euro 27.556,43 e contestuale recupero dell'importo percepito in eccedenza, pari ad euro 24.023,30, tramite trattenuta sul contributo ex D.P.R. n. 146/2017 assegnato alla MEDIA COMMUNICATION S.R.L. e relativo all'annualità 2022 (doc. 8).

6. L'odierna ricorrente ha presentato proprie controdeduzioni (doc. 9) con le quali ha evidenziato l'illegittimità del preannunziato azzeramento dei punteggi e del conseguente recupero di somme, viceversa legittimamente assegnate alla Media Communication s.r.l.;

7. Con provvedimento del 31 marzo 2023 comunicato in pari data, il Ministero ha ritenuto **"di non poter accogliere le controdeduzioni fornite dalla società MEDIA COMMUNICATION S.R.L. relativamente all'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito all'emittente radiofonica locale <Radio Elle> nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2021 nell'Area B relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e nell'Area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017, con conseguente rideterminazione dell'importo in quanto non pertinenti, atteso che il D.P.R. n. 146/2017 e il D.M. del 20 ottobre 2017 prevedano che la**

dichiarazione relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita degli spazio pubblicitari e ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese tecnologiche innovative venga resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, disciplinato dal D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

Con lo stesso provvedimento, il Ministero ha definitivamente deciso di procedere:

- all'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per le annualità 2021 all'Area B relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e all'Area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017;
- alla rideterminazione dell'importo totale assegnato alla MEDIA COMMUNICATION SRL per l'annualità 2021, che passa da euro 51.579,73 ad euro 27.556,43;
- al recupero dell'importo percepito in eccedenza, pari ad euro 24.023,30, per l'annualità 2021, che sarà oggetto di trattenuta sul contributo ex D.P.R. n. 146/2017 assegnato alla MEDIA COMMUNICATION S.R.L. e relativo all'annualità 2022.

In data 22.05.2023 è altresì pervenuta la Determinazione n. 0070329 del 22.05.2023 (cfr. doc. 3) con la quale è stato disposto che l'importo percepito da MEDIA COMMUNICATION S.R.L. in asserita eccedenza per l'annualità 2021, di € 24.023,30, è trattenuto dall'importo spettante alla stessa quale contributo 2022; ed è stato conseguentemente disposto, in favore della ricorrente il pagamento, di un contributo per l'anno 2022 di € 6.067,61.

Tanto premesso in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento, previa sospensione della loro efficacia, per i seguenti motivi in

DIRITTO

I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA LEGGE N. 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA- DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO – ILLEGITTIMA OMESSA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO;

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. D) ED E) DEL D.P.R. 23/08/2017, N. 146 E DEL DM 20.10.2017, ART. 4;

- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E 1363 COD. CIV.

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 DELLA L. 241/90, SEGNOTAMENTE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' ED ECONOMICITA', E DELL'ART. 97 COST.;

- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA', SVIAMENTO DAL FINE PUBBLICO PERSEGUITO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

- ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

I.1.- Come già precisato in fatto, la ricorrente si è vista decurtare il punteggio conseguito in graduatoria **sia in relazione all'area B ("ricavi pubblicitari" punti 20), sia in relazione all'area C ("spese tecnologiche" punti 11,5)**, per un totale di 31,5 punti, ciò in quanto le dichiarazioni richieste dall'art. 6 comma 1 del DPR 146/17, attestanti l'avvenuto incasso dei ricavi pubblicitari e le spese tecnologiche sostenute dall'emittente, anziché essere rese da professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono state rese da un consulente del lavoro, ovvero da una figura che, non essendo richiamata dalla citata disposizione regolamentare, il Ministero ha ritenuto

(erroneamente per quanto si vedrà in seguito) non idonea ad effettuarle, senza peraltro neppure motivarne le ragioni se non richiamando il mero contenuto letterale della disposizione regolamentare.

Ciò posto, i provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno fatto proprie siffatte valutazioni, sono manifestamente illegittimi precludendo alla ricorrente, pur in possesso (oggettivo e comprovato) dei requisiti richiesti, di usufruire del contributo più alto ad essa effettivamente spettante, oggi illegittimamente decurtato in ragione non già di una omessa produzione documentale (avendo la ricorrente prodotto tutto quanto richiesto dal Regolamento ed anche oltre), ma in ragione di un dato meramente formale connesso alla indicazione, nella disposizione regolamentare, quali soggetti abilitati a rendere le certificazioni richieste, delle sole figure professionali dei commercialisti ed esperti contabili ed interpretando siffatta previsione come preclusiva di ogni altra possibile figura professionale, anche ove mai idonea e/o abilitata a rendere attestazioni e/o dichiarazioni che, peraltro, come nel caso di specie (dove l'oggetto della attestazione è il ricavo pubblicitario e la spesa per infrastrutture tecnologiche), attengono ad elementi meramente documentali (fatture e bonifici) e non implicano particolari e/o complesse competenze contabili e fiscali se del caso in possesso dei soli commercialisti.

Peraltro, da un punto di vista sostanziale, la ricorrente, in relazione alla richiesta di contributi per l'anno 2021 e **già in sede di domanda, unitamente alle previste dichiarazioni** (sottoscritte dal consulente del lavoro), **ha altresì allegato (doc. 10) copia integrale delle fatture quietanzate relative agli acquisti per le voci in questione, offrendo pertanto, all'amministrazione, ogni più ampia possibilità di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti** per l'attribuzione dei punteggi relativi alle aree B ("*ricavi pubblicitari*") e C ("*spese tecnologiche*").

Cosicché, a fronte di elementi univocamente diretti a comprovare il possesso in capo alla ricorrente dei requisiti richiesti, ed a fronte, di una **attestazione pur sempre resa, dunque presente in atti, ma proveniente da professionista se del caso non coincidente con il profilo espressamente previsto dalla norma** (ma non per questo non abilitato a renderla – cfr. infra), l'amministrazione avrebbe certamente potuto e dovuto attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge n. 241/90 e consentire alla società di regolarizzare una domanda già di per sé più che completa.

In tal senso e proprio in tema dei medesimi contributi ex DPR 146/2017 per le emittenti radiofoniche locali, il Consiglio di Stato (Sezione Sesta, 27/04/2022, N. 3328), ha già avuto modo di fissare alcuni principi ben precisi chiarendo che: *“3.5 Peraltro, anche a fronte di un dato letterale che si intenda in termini più rigorosi, quale potenzialmente esteso al dato formale – e non solo sostanziale – degli elementi richiesti, assume rilievo dirimente la necessaria applicazione dell'invocata regola del soccorso istruttorio, costituente ormai un principio generale e applicativo – nei termini che si preciseranno oltre - dell'art. 97 Cost. (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V n. 6132 del 2021 e sez. VI n. 3664 del 2021). La normativa sul soccorso istruttorio, prevista anche in via generale dall'art. 6 della legge n. 241 del 1990, deve necessariamente essere applicata dall'amministrazione pubblica qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi in merito al possesso del requisito di partecipazione ad una procedura concorsuale, non espressamente documentato.*

3.6 In tema di soccorso istruttorio, in linea generale va ribadito il principio per cui nelle procedure comparative, caratterizzate dalla presenza di un numero ampio di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall' art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 241 cit. non può essere invocato, quale parametro di legittimità

dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza — specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità — rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.

3.7 Peraltro, nel caso di specie, se per un verso la parte privata ha adempiuto agli obblighi formali previsti da una piana lettura delle regole di procedura, per un altro verso è l'amministrazione ad essere venuta meno ai doveri di correttezza e non contraddittorietà, avendo consentito solo in parte, in termini contraddittori, l'invocata integrazione in termini di soccorso istruttorio. 4. *Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va accolto; per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.”.*

Anche nel caso in esame, **a fronte di una domanda oltremodo completa**, si ritiene che l'amministrazione, alla quale **sin dalla presentazione della domanda** è stata prodotta, benché non richiesta, tutta la documentazione contabile oggetto di attestazione dapprima del consulente del lavoro, quindi, in sede di reclamo, anche del commercialista, sia quindi venuta meno ai più comuni principi e doveri di correttezza avendo irragionevolmente precluso la possibilità **non già di integrare una documentazione mancante, ma soltanto di regolarizzare un'attestazione già resa e già supportata da ampia documentazione probatoria** (la cui allegazione non è, peraltro, neppure richiesta dalla legge - cfr. in tal senso CdS cit.), **attraverso la firma di un professionista rientrante nella previsione dell'art. 6 citato.**

Sotto tale profilo il provvedimento contravviene, altresì, non soltanto alle disposizioni normative di cui dall'art. 6 sopra citato, ma anche all'art. 2-bis della legge n. 241/90 secondo cui: *"I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede"*, nonché ai più comuni **principi di proporzionalità**, avendo l'amministrazione, **peraltro in assenza di una disposizione che espressamente sanziona ipotesi del genere con l'azzeramento del punteggio**, privato la ricorrente di un maggior contributo pubblico che **oggettivamente le spetta** stante l'indiscutibile possesso del relativo requisito dimostrato tempestivamente e *per tabulas*.

Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo e se ne chiede l'annullamento.

I.2.- Ai profili sopra censurati si aggiunga anche l'illegittimità delle determinazioni impugnate sotto altro profilo riconducibile al fatto che le **attestazioni tempestivamente allegate alla domanda di contributo**, risultano rese da un consulente del lavoro che cura e detiene stabilmente da oltre vent'anni la contabilità della società ricorrente (doc. 11), ovvero da un soggetto **certainamente legittimato e competente a rendere le dichiarazioni, invero non particolarmente complesse**, previste dalle lett. d) ed e) dell'art. 6 comma 2 del **DPR 146/2017**.

La competenza dei consulenti del lavoro in materia contabile e fiscale è peraltro circostanza indiscutibile, essendo oggetto di innumerevoli provvedimenti normativi, attualmente vigenti, relativi alla gestione della contabilità delle imprese, che si avvalgono da sempre dei consulenti del lavoro per adempimenti in materia fiscale e tributaria.

A titolo meramente esemplificativo, si riportano le disposizioni regolamentari e normative che affidano ai consulenti del lavoro **competenze ben più incisive e**

rilevanti di quelle previste dalle richiamate norme (art. 6 comma 2 lett. d ed e) del DPR 146/2017 le quali costituiscono, pertanto, un *minus*, rispetto alle competenze affidate *ex lege* a tali figure professionali.

In tale senso si vedano, tra le altre:

- la legge 28 maggio 1997, n. 140 e il DM 27 marzo 1998, n. 235 che assegnano ai consulenti del lavoro, ai fini della concessione della agevolazioni a sostegno della innovazione industriale, la verifica in capo alle aziende, della sussistenza delle relative condizioni;

- la legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 347, che ha stabilito che la certificazione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, possa essere effettuata da un consulente del lavoro

- L'attività di "certificazione" dei bilanci delle imprese, ai fini della presentazione dell'istanza di rateazione prevista dalla Direttiva Equitalia n. Dsr/Nc/2008/012 ed a condizione che i consulenti curino (come nel caso di specie) la contabilità delle imprese stesse;

- il D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 di Attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa.

- la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 c. 1091 dopo quanto già disposto dall'art. 4, comma 2, ultimo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 il quale ha previsto che "l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro";

- il DM 320 del 29 dicembre 2004 il quale ha individuato, secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice civile, come riformulato dal Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 di riforma del diritto societario, le categorie professionali che possono ricoprire la carica di **sindaco nelle società commerciali comprendendo tra queste gli iscritti nell'Albo dei consulenti del lavoro.** Il sindaco ha tra i propri compiti anche quello di attestare la corretta redazione del bilancio e della Nota integrativa, la loro rispondenza alle scritture contabili, la correttezza, completezza e veridicità delle medesime;

- il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che annovera i Consulenti del Lavoro tra i professionisti abilitati alla lotta al riciclaggio, attori dunque, insieme ad altre categoria professionali, del supporto allo Stato che chiede ai consulenti di segnalare le eventuali operazioni sospette anche connesse alla materia della redazione dei bilanci dei propri clienti;

- l'art. 1 Legge 17 luglio 1975, n. 400 che abilita il consulente del lavoro a ricoprire l'incarico di commissario liquidatore in enti cooperativi. Si tratta di una procedura concorsuale vigilata da organi dello Stato, cui si applicano le procedure del fallimento. Tra i compiti del liquidatore vi è quello di predisporre il bilancio di inizio procedura, liquidare le attività, estinguere le passività e sottoporre il rendiconto all'autorità statale.

Da ultimo, e di assoluto rilievo quanto ad attribuzione di competenze oltremodo sensibili in capo ai consulenti del lavoro, il D.Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490 che, confermando quanto disposto dal D. Lgs 9 luglio 1997 n.241 **ha attribuito ai consulenti del lavoro il rilascio del visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende** a condizione che, come nel caso di specie, il professionista abbia tenuto la contabilità del soggetto che richiede il visto. Peraltro compito del consulente del lavoro, nell'effettuare i controlli di cui all'apposito decreto (D.M. 29.12.1999) è di tener conto, oltre che delle

interpretazioni ministeriali, anche dei principi di revisione elaborati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro (circ. 24.3.2000, n. 55/E), i quali prevedono, ovviamente, che la certificazione debba partire **dalla verifica della correttezza del bilancio (che altro non è se non la chiusura dei conti delle scritture contabili)** e concludersi con il controllo che le variazioni in aumento e in diminuzione del quadro RF del Modello unico siano conformi alla normativa del Testo Unico. **D'altronde, la certificazione tributaria comporta indiscutibilmente il controllo dei dati contabili** e, dunque, la verifica delle singole voci di cui si compone il bilancio. Anzi, più correttamente, come prevedono i principi di revisione, in sede di controllo si parte dal dato di bilancio per verificare, sulla base della chiusura dei conti e mediante il controllo delle registrazioni effettuate sui libri contabili, come si siano formate le singole voci, basandosi sulla documentazione contabile e amministrativa.

Ciò posto, in forza di tutto quanto sopra evidenziato, non può esservi dubbio che le competenze del Consulente del lavoro, siano tali e tante da ricomprendere certamente le attività e certificazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) ed e), e che le certificazioni così prodotte dalla odierna ricorrente, sulla base delle quali la stessa ha diritto a conseguire il contributo, provengano da un professionista assolutamente munito, al pari di quelli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, delle competenze necessarie e sufficienti a renderle.

I.3. In tal senso il provvedimento impugnato è illegittimo anche sotto il profilo della carenza di motivazione nella parte in cui assume di non poter accogliere le controdeduzioni fornite dalla ricorrente "**in quanto non pertinenti**", ma ciò non già in ragione di una specifica confutazione delle pur argomentate deduzioni partecipative prodotte dalla ricorrente in sede procedimentale, bensì solo

*“**atteso che** il D.P.R. n. 146/2017 e il D.M. del 20 ottobre 2017 prevedano che la dichiarazione relativa ai ricavi maturati nell’anno precedente per la vendita degli spazio pubblicitari e ai costi sostenuti nell’anno precedente per spese tecnologiche innovative venga resa da professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, disciplinato dal D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.”.*

Trattasi, in tutta evidenza, di motivazione **apparente** ed in quanto tale in contrasto con l’art. 3 della L. n. 241/90 in forza del quale *“La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”*, di guisa che, a fronte di controdeduzioni calibrate sulla necessaria ammissibilità di certificazioni provenienti da soggetti qualificati, al pari dei dottori commercialisti, ad effettuarle, l’amministrazione non avrebbe potuto limitarsi, in maniera del tutto tautologica, a richiamare la previsione normativa, ma avrebbe se del caso dovuto confutare, almeno sommariamente le argomentazioni della ricorrente.

Tanto più che la norma in questione, **la quale, peraltro, non prevede la sanzione che ad essa intende ricollegare codesta amministrazione (ovvero l’azzeramento del punteggio)**, è ispirata ad una *ratio* evidente, consistente, alla luce della natura pubblica dei finanziamenti ad essa sottesi, nella necessaria affidabilità dei dati trasmessi per il conseguimento di tali risorse pubbliche, dati che, nel caso di specie, siccome certificati da un soggetto che cura e detiene stabilmente la contabilità aziendale e che è abilitato dalla legge alle attività di certificazione sopra descritte e siccome accompagnati sin dalla presentazione della domanda di contributo **da documentazione contabile munita di prova dei pagamenti**, non possono che essere ritenuti affidabili ed ammissibili.

I.4.- Ogni differente lettura dell’art. 6, comma 1, lett. d) ed e) del DPR 146/2017

così come volta ad escludere la validità di certificazioni rese da professionisti abilitati a renderle, al pari dei dottori commercialisti, presterebbe il fianco a profili di illegittimità evidente della norma stessa nella parte in cui, con riferimento alle emittenti radiofoniche, nel prevedere che le dichiarazioni di cui alle citate lettere d) ed e) debbano essere rese “*da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*”, non ha previsto che le predette dichiarazioni possano essere rese anche da professionisti parimenti abilitati a renderle, esponendo così il fianco alla censura di eccesso di potere nelle figure sintomatiche sia della illogicità manifesta, che dello sviamento dal fine pubblico perseguito, nonché sotto il profilo della violazione dei più comuni principi di economicità, di efficacia, di imparzialità dell'azione della PA di cui all'art. 1 della legge n. 241/90, oltre che del principio di buon andamento sancito dall'art. 97 Cost. In tal senso, la disposizione citata è fatta oggetto di espressa impugnazione con il presente ricorso.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Quanto al *fumus* si rinvia ai suesposti motivi di ricorso.

In relazione al *periculum* si precisa che l'amministrazione, sulla base di identiche motivazioni, ha già assegnato un punteggio pari a zero, per le medesime voci, anche per l'annualità 2022, con conseguente riconoscimento di un minor contributo, pari a soli euro 30.092,91, e procedendo a recuperare da tale ultima somma anche l'importo asseritamente percepito in eccedenza, pari ad euro **24.023,30**, per l'annualità 2021.

Ciò comporta che, come confermato dalla recente Determinazione n. 0070329 del 22.05.2023 (impugnata per illegittimità derivata) per l'annualità 2022 l'emittente riceverà un contributo di appena 6.067,61 euro.

La contrazione del contributo pubblico spettante alla ricorrente è quindi tale da arrecarle un pregiudizio gravissimo che si riflette non soltanto in termini di

difficoltà finanziaria e di crisi di liquidità (tenuto conto che i proventi della società derivano soltanto dalle sovvenzioni pubbliche all'uopo previste e dal mercato pubblicitario, quest'ultimo sempre più ridotto per la crisi economica, con gravissimi risvolti sia socio occupazionali che informativi), ma anche in termini di svantaggio competitivo/concorrenziale rispetto alle emittenti concorrenti che beneficeranno di somme ben maggiori da investire in tecnologie rispetto a quelle conseguite dalla ricorrente.

P.Q.M.

Piaccia all'adito Collegio, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare, previa sospensione, gli atti impugnati.

Con vittoria di spese e onorari della presente fase.

Il contributo unificato dovuto è pari ad euro 650,00.

Campobasso-Roma, 28.05.2023

Avv. Giuseppe Ruta

Avv. Margherita Zezza

Avv. Massimo Romano